Alle Aziende interessate
Loro sedi

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI
SCIA, SUAP, Prevenzione Incendi: una circolare ministeriale ne stabilisce le relazioni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.P.R. "**Regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi**". Con questo Regolamento si completa il pacchetto di **interventi di semplificazione** contenuti nel **"Decreto sviluppo"** (decreto legge n. 70 del 13/05/2011) in materia di privacy, appalti, edilizia, trasparenza e certezza degli adempimenti ed estensione della misurazione e riduzione degli oneri amministrativi alle Regioni e agli Enti locali.

Sono poche le attività soggette a controllo da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a poter beneficiare delle semplificazioni introdotte con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e di conseguenza dal "procedimento automatizzato" disciplinato dal nuovo Regolamento SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).

A stabilirlo è una lettera circolare (3791 del 24.03.2011, vedere allegato 1) emanata dal Ministero degli Interni per armonizzare le procedure di prevenzione incendi con il nuovo "procedimento automatizzato" in vigore dal 29 marzo 2011 ed introdotto dal Regolamento SUAP (DPR 160 del 7 settembre 2010).

L'istituto della SCIA, si ricorda, nasce con la legge 122/2010 al fine di velocizzare i procedimenti di autorizzazione per le nuove imprese. L'iter più "snello", infatti, prevede il solo ricorso ad una segnalazione, sostitutiva dei permessi e licenze richiesti dalla legge, che, attestando la rispondenza ai requisiti normativi, permette di esercitare la nuova attività una volta presentata l'istanza all'autorità competente. Con l'introduzione del Regolamento SUAP, in caso di ricorso alla SCIA, il punto unico di riferimento per l'imprenditore è principalmente lo Sportello Unico.

L'iter da seguire è il "procedimento automatizzato", che - introdotto dal DPR 160/2010, art.5 - incarica il SUAP della ricezione e della preliminare verifica formale della documentazione presentata dall'impresa. In caso di esito positivo all'interessato viene consegnata una ricevuta che vale come autorizzazione all'esercizio dell'attività. Saranno poi le amministrazioni e gli uffici competenti al rilascio dei permessi relativi al caso ad effettuare le reali verifiche ed i controlli una volta recepiti le attestazioni, le asseverazioni e gli elaborati tecnici dovuti dal richiedente

Nell'attesa che un Regolamento disciplini in maniera specifica l'applicazione della SCIA in materia di prevenzione incendi, il Ministero ha voluto definire le prime indicazioni alle quali conformare le azioni amministrative. Le istruzioni più significative ed attese riguardano le attività escluse dalla SCIA e di conseguenza dalla nuova procedura SUAP.

La tempestività e la mancanza di controllo che caratterizzano la fase iniziale della procedura automatizzata rendono impossibile l'applicazione del nuovo iter alle attività a maggior rischio. Infatti, il Ministero degli Interni ha escluso innanzitutto le attività soggette ad atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, come le Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, e le Commissioni Tecniche per le sostanze esplosive, ma, ovviamente anche quelle a rischio di incidente rilevante (DLgs 334/99 e s.m.i.).

Inoltre, essendo la SCIA preposta all'accertamento di requisiti già stabiliti dalla legge, la stessa non potrà applicarsi ai casi che necessitano di un parere discrezionale da parte dell'organo di controllo. Ne consegue che risultano escluse:

le attività soggette a controllo per la prevenzione incendi (elenco allegato al DM 16/02/1982) che non dispongono di regola tecnica, quelle che hanno particolare complessità dal punto di vista tecnico - gestionale, le procedure di deroga e quelle che scaturiscono dall'applicazione dei criteri di ingegneria della sicurezza (DM 9/05/2007).

In conclusione, la SCIA si applicherà - almeno per ora - alle sole attività contenute nell'elenco allegato alla lettera-circolare, ovvero a 15 delle 97 attività soggette a controllo, e con alcune limitazioni: dimensionali, per gli edifici che le ospitano (limiti di altezza, superficie, volume e capienza); di potenza, per impianti destinati alla produzione di calore e di pericolosità, per i liquidi infiammabili e combustibili (con punto di infiammabilità superiore a 65°C) contenuti in depositi e rivendite (vedere allegato 2).

A titolo esemplificativo (vedere allegato 3), per la prevenzione degli incendi, vengono ora distinte **tre categorie** per le quali è prevista una **disciplina differenziata** in relazione al rischio presente sui luoghi di lavoro:

- per le **attività a basso rischio**, eliminato il parere di conformità, sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con tempi certi per tutte le imprese. I controlli successivi all'avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni;

- per le **attività a medio rischio**, rimane la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio e si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l'attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni;

- per le **attività ad alto rischio**, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà anch'essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l'attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a tappeto entro 60 giorni.

Allegati:
1. Lettera circolare 3791 del 24.03.2011.
2. Elenco attività soggette.

Cordiali saluti.

Gamma Quality s.r.l.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n.

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. **0003791** del **24/03/2011**

Roma, 24 MAR. 2011

Alle Direzioni Regionali ad Interregionali VV.F.

Ai Comandi Provinciali VV.F.

LORO SEDI

LETTERA - CIRCOLARE

OGGETTO: Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160) Indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione incendi ed il "procedimento automatizzato" di cui capi I, II, III, V e VI del Regolamento.

1. PREMESSA

Il 30 settembre 2010, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.229 il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160, è stato approvato il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive". (SUAP)

Il nuovo Regolamento sostituisce il DPR n. 447 del 1998 ed entra in vigore con tempi diversi:

a) il 29 marzo 2011 i capi I, II, III, V e VI;

b) il 30 settembre 2011 il al capo IV;

Al fine di rendere uniforme la progressiva attuazione del nuovo Regolamento SUAP questo Dipartimento ritiene opportuno fornire di seguito alcune prime indicazioni riservandosi di effettuare eventuali aggiornamenti. Quest'ultimi possono rendersi necessari a seguito dei possibili mutamenti del quadro normativo anche in attesa che vengano definiti, dai Dicasteri competenti, i necessari collegamenti con i nuovi strumenti di semplificazione, primo fra tutti la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

2. Il NUOVO REGOLAMENTO SUAP

Il nuovo regolamento, come peraltro già previsto dal DPR n.447/1998, stabilisce che i Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, assicurando che l'intero procedimento sia affidato ad un'unica struttura, il SUAP, alla quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi.

Le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessate dal procedimento, e quindi anche i Comandi Provinciali, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Il Regolamento SUAP è stato strutturato sulla distinzione fra il c.d. *"procedimento automatizzato"*, fondato sulla SCIA, ed il procedimento ordinario, c.d. *"procedimento unico"*, concernente gli atti e i procedimenti ai quali non è applicabile la SCIA.

Rimandando la definizione delle procedure connesse al *"procedimento unico"* al momento della sua entrata in vigore, vengono di seguito fornite indicazioni connesse unicamente al *"procedimento automatizzato"*.

3. IL "PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO" E LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI.

L'art. 5 del DPR 160/10 prevede che, a partire dal 29 marzo p.v., gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi ed ad attività di impresa soggetti a SCIA siano presentati al SUAP, esclusivamente per via telematica con gli standard disposti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5 dello stesso DPR.

Gli standard citati sono compatibili con le modalità di trasmissione dati già adottate dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e, si rammenta, sono riportati nel Decreto del Ministro dell'interno 12 luglio 2007.

Si sottolinea che la SCIA, e di conseguenza il *"procedimento automatizzato"*, sono utilizzabili esclusivamente laddove la Pubblica Amministrazione non debba esprimere alcun apprezzamento tecnico-discrezionale per il rilascio dell'atto di assenso comunque denominato, dovendosi esclusivamente effettuare un mero accertamento della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge.

Si evidenzia, altresì, che la disciplina della SCIA non è applicabile agli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. Pertanto risultano esclusi i procedimenti collegati con il TULPS (ad esempio le Commissioni Provinciale/Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, le Commissioni Tecniche per le Sostanze Esplosive, ecc.) e quelli in materia di rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Leg.vo 334/99 e s.m.i.

La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni, rilasciate da tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Giova rammentare che, ovviamente, le attestazioni e le asseverazioni devono essere corredate dagli elaborati tecnici atti a consentire le verifiche di competenza del C.N.VV.F.

Pertanto il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, dovrà verificare, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilasciare automaticamente la ricevuta.

Il rilascio contestuale ed automatico della ricevuta, al momento della presentazione per via telematica, "abilita" l'impresa senza necessità di ulteriori adempimenti, costituendo titolo autorizzatorio per inizio dell'attività.

Il SUAP dovrà poi trasmettere, sempre per via telematica, la segnalazione ed i relativi allegati alle Amministrazioni e agli Uffici competenti , quindi anche ai Comandi Provinciali, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 del DPR 160/2010.

A tale proposito, alla luce dei contenuti delle norme vigenti che permettono ai SUAP di inviare la documentazione anche attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), si evidenzia che:

1. gli standard relativi ai formati dei file, allegati alle domande di prevenzione incendi prodotte digitalmente, sono pubblicati nel sito internet istituzionale nella sezione "prevenzione incendi online";
2. le domande di prevenzione incendi redatte in forma digitale devono pervenire ai Comandi attraverso il portale "impresainungiorno.gov.it", oppure attraverso la PEC del SUAP. In questo caso si richiama l'obbligo del rispetto del d.lgs. 82/2005 di accettare solamente documentazione conforme agli standard citati che rechi la firma digitale anche quando si tratti di scansione di documenti cartacei.

Si evidenzia che la norma vigente, in tema di trasmissione di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione, prevede la possibilità che quest'ultime possano essere non firmate digitalmente purché trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC).

In tale ultima ipotesi è responsabilità del SUAP accettare tale tipologia di documentazione nell'ambito dei controlli formali che deve effettuare nella fase di ricezione delle istanze.

In una prima fase di avviamento delle diverse procedure potranno emergere eventuali problematiche relative alla trasmissione per via telematica della documentazione. Al fine quindi di non penalizzare i procedimenti, dovranno essere concordate in sede locale modalità alternative che facciano riferimento ai sistemi tradizionali già consolidati.

Pertanto gli Uffici territoriali del Corpo Nazionale, nelle more dell'emanazione di uno specifico Regolamento che attuai la SCIA nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, conformeranno la propria azione amministrativa a quanto riportato di seguito.

Nel rammentare che la SCIA si applica ad interventi soggetti a mero accertamento di requisiti, di conseguenza, non può applicarsi a interventi che presuppongono un giudizio discrezionale dell'organo di controllo.

Per la prevenzione incendi la SCIA non trova applicazione nei seguenti casi:

a) attività che non sono oggetto di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
b) attività che, pur essendo oggetto di specifiche regole tecniche, presentino una particolare complessità dal punto di vista tecnico –gestionale; in questi casi si può ritenere che la valutazione diretta dei fattori di rischio, posta alla base delle valutazioni ai fini della

prevenzione incendi, risulti prevalente rispetto alla mera verifica della rispondenza dell'attività alla normativa;

c) procedure che fanno riferimento ai contenuti del decreto ministeriale 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative (ingegneria della sicurezza antincendio);

d) procedura di deroga (art. 6 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37).

Pertanto, fra tutte le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al D.M. 16/02/82, ricadono nel *"procedimento automatizzato"* solo quelle comprese nell'elenco riportato nell'Allegato alla presente nota.

Per quelle attività del richiamato elenco che, per motivi non riconducibili alla prevenzione incendi, non trovi applicazione la SCIA continuano ad utilizzarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, sino all'entrata in vigore del *"procedimento ordinario"* di cui al Capo IV del regolamento SUAP (30 settembre 2011).

Gli elaborati tecnici posti a corredo delle attestazioni e delle asseverazioni, necessari per consentire le verifiche di competenza del CNVVF, saranno conformi al punto B) dell'allegato I e all'allegato II del D.M. 4 maggio 1998 e successive modiche ed integrazioni (Circolare prot. P1233/4101 sott. 72/E del 8/10/1999 avente per oggetto *"Modulistica di prevenzione incendi"*; Circolare prot. P559/4101 sott.72/E.6 del 22 marzo 2004 avente per oggetto "*Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi*"; Circolare prot. P515/4101/sott.72/E.6 del 24/04/2008 avente per oggetto "*Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI*").

Sul punto si richiama l'attenzione di quanto disposto dal novellato art. 19 della legge 241/90 sulle dichiarazioni mendaci che, oltre a dover essere segnalate all'Autorità Giudiziaria, formeranno oggetto di informativa ai competenti collegi ed ordini professionali.

Il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale documentazione, effettua i controlli attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi.

Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni, imponendo, ove sia necessario, specifiche misure tecnico-gestionali atte a far cessare il pericolo per pubblica e privata incolumità ovvero per la messa in sicurezza delle opere.

Giova rilevare che restano invariate le procedure previste dal d.lgs 758/94 con particolare riferimento al Capo II " Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro" e quelle relative alle comunicazioni previste dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 139/06.

Tenuto conto del combinato disposto del comma 1 dell'art. 23 e dell'art. 14 comma 2 al punto i) del D.Leg.vo 139/06 devono essere fatti salvi gli introiti relativi allo specifico servizio a pagamento per il procedimento completo di rilascio del CPI (comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. 139/06) fatto salvo i procedimenti regolamentati dal DPR n. 214/06.

Fermo rimanendo il quadro generale sopra delineato i Comandi potranno promuovere ogni possibile intesa con i SUAP anche con appositi protocolli nei quali possono essere definiti gli aspetti procedurali di dettaglio. In questo caso i Sigg. Comandanti sono pregati di inoltrare alla scrivente Direzione Centrale copia dei protocolli sottoscritti.

Si confida nella puntuale osservanza della presente e nella più ampia diffusione dei suoi contenuti presso i SUAP.

IL DIRETTORE CENTRALE
(DATTILO)

CR/GB/FN

ALLEGATO

N.	Numero attività riferimento Elenco Allegato al DM 16/02/82	Tipologia Attività	NOTE
1	3 b)	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni) per quantitativi complessivi da 75 Kg fino a 300 kg	Limitato solo al Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
2	4 b)	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi disciolti o liquefatti per capacità complessiva da 0,3 m^3 fino a 5 m^3	Limitato solo al Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
3	15	Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato per capacità geometrica complessiva da 0,5 m^3 fino a 9 m^3	Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
4	16	Deposti e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale per capacità geometrica complessiva da 0,2 m^3 fino a 9 m^3	Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
5	17	Deposti e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diaterimici e simili per capacità superiore ad 1 m^3 fino a 9 m^3	Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
6	22	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: con capacità da 0,2 m^3 fino a 10 m^3	---
7	64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 Kw fino a 350 Kw	---
8	84	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto e sino a 50 .	---
9	85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti sino a 150 .	---
10	86	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto fino a 50 posti letto.	---
11	87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi con superficie lorda fino a 600 m^2	---
12	91	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 Kw (100.000 kcal) e fino a 350 kW	---
13	92	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche ricovero natanti, ricovero aeromobili con capienza fino a 50.	---
14	94	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri e fino a 32 m.	---
15	95	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, fino a 32 m	---

ALLEGATO

N.	Numero attività riferimento Elenco Allegato al DM 16/02/82	Tipologia Attività	NOTE
1	3 b)	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni) per quantitativi complessivi da 75 Kg fino a 300 kg	Limitato solo al Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
2	4 b)	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi disciolti o liquefatti per capacità complessiva da 0,3 m^3 fino a 5 m^3	Limitato solo al Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
3	15	Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato per capacità geometrica complessiva da 0,5 m^3 fino a 9 m^3	Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
4	16	Deposti e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale per capacità geometrica complessiva da 0,2 m^3 fino a 9 m^3	Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
5	17	Deposti e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diaterimici e simili per capacità superiore ad 1 m^3 fino a 9 m^3	Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
6	22	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: con capacità da 0,2 m^3 fino a 10 m^3	---
7	64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 Kw fino a 350 Kw	---
8	84	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto e sino a 50 .	---
9	85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti sino a 150 .	---
10	86	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto fino a 50 posti letto.	---
11	87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi con superficie lorda fino a 600 m^2	---
12	91	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 Kw (100.000 kcal) e fino a 350 kW	---
13	92	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche ricovero natanti, ricovero aeromobili con capienza fino a 50.	---
14	94	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri e fino a 32 m.	---
15	95	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, fino a 32 m	---

Governo italiano

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

Roma, 22 luglio 2011

Una nuova semplificazione per le PMI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il **regolamento di semplificazione in materia di prevenzione degli incendi**: d'ora in poi per le imprese meno scartoffie e più tutele. Il risparmio stimato per le PMI è di **circa 650 milioni di euro** all'anno.

Studiato in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le amministrazioni interessate, il regolamento rappresenta **un nuovo modo di fare semplificazione.** Per la prima volta in Italia viene concretamente affermato il principio di proporzionalità: **gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione:**

- **alla dimensione**
- **al settore in cui opera l'impresa**
- **all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici** (in linea con lo *Small Business Act* adottato a livello comunitario).

Una nuova semplificazione per le PMI

Il regolamento in materia di prevenzione incendi completa il **pacchetto di interventi di semplificazione** contenuti nel decreto sviluppo in materia di ***privacy***, **appalti**, **edilizia**, **trasparenza e certezza degli adempimenti** ed **estensione della misurazione e riduzione** degli oneri amministrativi a Regioni ed Enti locali (DL n. 70/2011)

Sono misure a "costo zero" per il bilancio dello Stato, che contribuiscono alla crescita, attraverso la riduzione della pressione regolatoria dello Stato. È un ulteriore tassello dell'attuazione delle previsioni del Documento di Economia e Finanza, che assegna **un ruolo strategico alla semplificazione e alla riduzione degli oneri** nell'ambito delle politiche per la crescita del Paese

Prosegue l'azione del Governo per la semplificazione: è prevista a breve **l'approvazione definitiva del regolamento di semplificazione per le PMI in materia ambientale** (lo schema di decreto ha già avuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari)

Una nuova semplificazione per le PMI

PICCOLA IMPRESA SEMPLICE

I regolamenti per le PMI si basano sui seguenti criteri:

- eliminazione, riduzione o **semplificazione delle procedure inutili** o sproporzionate in relazione alla dimensione, all'attività esercitata dall'impresa o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti
- **informatizzazione**
- estensione dell'**autocertificazione** e delle attestazioni dei tecnici abilitati e delle agenzie per le imprese

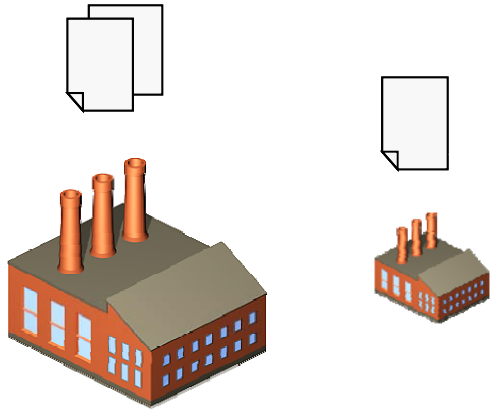

MENO SCARTOFFIE = MAGGIORI TUTELE

La semplificazione in materia di prevenzione incendi non modifica in alcuna misura i livelli di protezione degli interessi pubblici
Al contrario, l'incolumità pubblica trova in questo modo una maggiore tutela

PIÙ EFFICACIA

Il principio di proporzionalità rende **più efficace l'azione degli uffici pubblici**, che possono concentrare il lavoro di verifica e controllo sui casi davvero necessari

Ad esempio, i vigili del fuoco potranno verificare, in tempi più brevi, il sistema di sicurezza antincendi degli ospedali, non essendo costretti ad impegnare risorse per piccole attività a basso rischio

Il regolamento per la prevenzione incendi

La novità

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in **tre categorie** per le quali è prevista **una disciplina differenziata in relazione al rischio**

- **Attività a basso rischio:** viene eliminato il parere di conformità. Sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**), con tempi certi per tutte le imprese

- **Attività a medio ed elevato rischio:** la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni

- **I controlli successivi all'avvio delle attività sono definiti in base al rischio**:
  - controlli mirati e a campione su quelle a basso e medio rischio
  - controlli su tutte quelle a elevato rischio

Il regolamento per la prevenzione incendi

La novità

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista **una disciplina differenziata in relazione al rischio**

CATEGORIA A

Attività a basso rischio e standardizzate

Viene eliminato il parere di conformità sul progetto

CATEGORIA B

Attività a medio rischio

CATEGORIA C

Attività a elevato rischio

La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere **entro 60 giorni**

Avvio dell'attività tramite SCIA

Controlli con sopralluogo a campione
(entro 60 giorni)

Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica

Controllo con sopralluogo
(entro 60 giorni)
Rilascio del Certificato di prevenzione incendi

Prevenzione incendi: i risparmi per le PMI

Stima degli oneri e dei risparmi per l'Area Prevenzione incendi (imprese 0-249 addetti)

Obbligo informativo	Costo totale (migliaia di €)	Risparmi totali (migliaia di €)
Richiesta parere conformità	264.568	141.505
Certificato di prevenzione incendi	833.842	344.596
Rinnovo del certificato di prevenzione incendi	157.177	35.364
Registro controlli	82.664	82.664
Altri adempimenti	71.264	45.253
Totale	**1.409.515**	**649.382**

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n.

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. **0003791** del **24/03/2011**

Roma, 24 MAR. 2011

Alle Direzioni Regionali ad Interregionali VV.F.

Ai Comandi Provinciali VV.F.

LORO SEDI

LETTERA - CIRCOLARE

OGGETTO: Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160) Indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione incendi ed il "procedimento automatizzato" di cui capi I, II, III, V e VI del Regolamento.

1. PREMESSA

Il 30 settembre 2010, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.229 il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160, è stato approvato il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive". (SUAP)

Il nuovo Regolamento sostituisce il DPR n. 447 del 1998 ed entra in vigore con tempi diversi:

a) il 29 marzo 2011 i capi I, II, III, V e VI;

b) il 30 settembre 2011 il al capo IV;

Al fine di rendere uniforme la progressiva attuazione del nuovo Regolamento SUAP questo Dipartimento ritiene opportuno fornire di seguito alcune prime indicazioni riservandosi di effettuare eventuali aggiornamenti. Quest'ultimi possono rendersi necessari a seguito dei possibili mutamenti del quadro normativo anche in attesa che vengano definiti, dai Dicasteri competenti, i necessari collegamenti con i nuovi strumenti di semplificazione, primo fra tutti la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

2. Il NUOVO REGOLAMENTO SUAP

Il nuovo regolamento, come peraltro già previsto dal DPR n.447/1998, stabilisce che i Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, assicurando che l'intero procedimento sia affidato ad un'unica struttura, il SUAP, alla quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi.

Le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessate dal procedimento, e quindi anche i Comandi Provinciali, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Il Regolamento SUAP è stato strutturato sulla distinzione fra il c.d. *"procedimento automatizzato"*, fondato sulla SCIA, ed il procedimento ordinario, c.d. *"procedimento unico"*, concernente gli atti e i procedimenti ai quali non è applicabile la SCIA.

Rimandando la definizione delle procedure connesse al *"procedimento unico"* al momento della sua entrata in vigore, vengono di seguito fornite indicazioni connesse unicamente al *"procedimento automatizzato"*.

3. IL "PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO" E LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI.

L'art. 5 del DPR 160/10 prevede che, a partire dal 29 marzo p.v., gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi ed ad attività di impresa soggetti a SCIA siano presentati al SUAP, esclusivamente per via telematica con gli standard disposti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5 dello stesso DPR.

Gli standard citati sono compatibili con le modalità di trasmissione dati già adottate dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e, si rammenta, sono riportati nel Decreto del Ministro dell'interno 12 luglio 2007.

Si sottolinea che la SCIA, e di conseguenza il *"procedimento automatizzato"*, sono utilizzabili esclusivamente laddove la Pubblica Amministrazione non debba esprimere alcun apprezzamento tecnico-discrezionale per il rilascio dell'atto di assenso comunque denominato, dovendosi esclusivamente effettuare un mero accertamento della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge.

Si evidenzia, altresì, che la disciplina della SCIA non è applicabile agli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. Pertanto risultano esclusi i procedimenti collegati con il TULPS (ad esempio le Commissioni Provinciale/Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, le Commissioni Tecniche per le Sostanze Esplosive, ecc.) e quelli in materia di rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Leg.vo 334/99 e s.m.i.

La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni, rilasciate da tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Giova rammentare che, ovviamente, le attestazioni e le asseverazioni devono essere corredate dagli elaborati tecnici atti a consentire le verifiche di competenza del C.N.VV.F.

Pertanto il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, dovrà verificare, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilasciare automaticamente la ricevuta.

Il rilascio contestuale ed automatico della ricevuta, al momento della presentazione per via telematica, "abilita" l'impresa senza necessità di ulteriori adempimenti, costituendo titolo autorizzatorio per inizio dell'attività.

Il SUAP dovrà poi trasmettere, sempre per via telematica, la segnalazione ed i relativi allegati alle Amministrazioni e agli Uffici competenti , quindi anche ai Comandi Provinciali, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 del DPR 160/2010.

A tale proposito, alla luce dei contenuti delle norme vigenti che permettono ai SUAP di inviare la documentazione anche attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), si evidenzia che:

1. gli standard relativi ai formati dei file, allegati alle domande di prevenzione incendi prodotte digitalmente, sono pubblicati nel sito internet istituzionale nella sezione "prevenzione incendi online";
2. le domande di prevenzione incendi redatte in forma digitale devono pervenire ai Comandi attraverso il portale "impresainungiorno.gov.it", oppure attraverso la PEC del SUAP. In questo caso si richiama l'obbligo del rispetto del d.lgs. 82/2005 di accettare solamente documentazione conforme agli standard citati che rechi la firma digitale anche quando si tratti di scansione di documenti cartacei.

Si evidenzia che la norma vigente, in tema di trasmissione di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione, prevede la possibilità che quest'ultime possano essere non firmate digitalmente purché trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC).

In tale ultima ipotesi è responsabilità del SUAP accettare tale tipologia di documentazione nell'ambito dei controlli formali che deve effettuare nella fase di ricezione delle istanze.

In una prima fase di avviamento delle diverse procedure potranno emergere eventuali problematiche relative alla trasmissione per via telematica della documentazione. Al fine quindi di non penalizzare i procedimenti, dovranno essere concordate in sede locale modalità alternative che facciano riferimento ai sistemi tradizionali già consolidati.

Pertanto gli Uffici territoriali del Corpo Nazionale, nelle more dell'emanazione di uno specifico Regolamento che attuai la SCIA nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, conformeranno la propria azione amministrativa a quanto riportato di seguito.

Nel rammentare che la SCIA si applica ad interventi soggetti a mero accertamento di requisiti, di conseguenza, non può applicarsi a interventi che presuppongono un giudizio discrezionale dell'organo di controllo.

Per la prevenzione incendi la SCIA non trova applicazione nei seguenti casi:

a) attività che non sono oggetto di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
b) attività che, pur essendo oggetto di specifiche regole tecniche, presentino una particolare complessità dal punto di vista tecnico –gestionale; in questi casi si può ritenere che la valutazione diretta dei fattori di rischio, posta alla base delle valutazioni ai fini della

prevenzione incendi, risulti prevalente rispetto alla mera verifica della rispondenza dell'attività alla normativa;

c) procedure che fanno riferimento ai contenuti del decreto ministeriale 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative (ingegneria della sicurezza antincendio);

d) procedura di deroga (art. 6 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37).

Pertanto, fra tutte le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al D.M. 16/02/82, ricadono nel *"procedimento automatizzato"* solo quelle comprese nell'elenco riportato nell'Allegato alla presente nota.

Per quelle attività del richiamato elenco che, per motivi non riconducibili alla prevenzione incendi, non trovi applicazione la SCIA continuano ad utilizzarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, sino all'entrata in vigore del *"procedimento ordinario"* di cui al Capo IV del regolamento SUAP (30 settembre 2011).

Gli elaborati tecnici posti a corredo delle attestazioni e delle asseverazioni, necessari per consentire le verifiche di competenza del CNVVF, saranno conformi al punto B) dell'allegato I e all'allegato II del D.M. 4 maggio 1998 e successive modiche ed integrazioni (Circolare prot. P1233/4101 sott. 72/E del 8/10/1999 avente per oggetto *"Modulistica di prevenzione incendi"*; Circolare prot. P559/4101 sott.72/E.6 del 22 marzo 2004 avente per oggetto "*Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi*"; Circolare prot. P515/4101/sott.72/E.6 del 24/04/2008 avente per oggetto "*Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI*").

Sul punto si richiama l'attenzione di quanto disposto dal novellato art. 19 della legge 241/90 sulle dichiarazioni mendaci che, oltre a dover essere segnalate all'Autorità Giudiziaria, formeranno oggetto di informativa ai competenti collegi ed ordini professionali.

Il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale documentazione, effettua i controlli attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi.

Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni, imponendo, ove sia necessario, specifiche misure tecnico-gestionali atte a far cessare il pericolo per pubblica e privata incolumità ovvero per la messa in sicurezza delle opere.

Giova rilevare che restano invariate le procedure previste dal d.lgs 758/94 con particolare riferimento al Capo II " Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro" e quelle relative alle comunicazioni previste dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 139/06.

Tenuto conto del combinato disposto del comma 1 dell'art. 23 e dell'art. 14 comma 2 al punto i) del D.Leg.vo 139/06 devono essere fatti salvi gli introiti relativi allo specifico servizio a pagamento per il procedimento completo di rilascio del CPI (comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. 139/06) fatto salvo i procedimenti regolamentati dal DPR n. 214/06.

Fermo rimanendo il quadro generale sopra delineato i Comandi potranno promuovere ogni possibile intesa con i SUAP anche con appositi protocolli nei quali possono essere definiti gli aspetti procedurali di dettaglio. In questo caso i Sigg. Comandanti sono pregati di inoltrare alla scrivente Direzione Centrale copia dei protocolli sottoscritti.

Si confida nella puntuale osservanza della presente e nella più ampia diffusione dei suoi contenuti presso i SUAP.

IL DIRETTORE CENTRALE
(DATTILO)

CR/GB/FN

ALLEGATO

N.	Numero attività riferimento Elenco Allegato al DM 16/02/82	Tipologia Attività	NOTE
1	3 b)	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni) per quantitativi complessivi da 75 Kg fino a 300 kg	Limitato solo al Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
2	4 b)	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi disciolti o liquefatti per capacità complessiva da 0,3 m^3 fino a 5 m^3	Limitato solo al Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
3	15	Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato per capacità geometrica complessiva da 0,5 m^3 fino a 9 m^3	Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
4	16	Deposti e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale per capacità geometrica complessiva da 0,2 m^3 fino a 9 m^3	Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
5	17	Deposti e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diaterimici e simili per capacità superiore ad 1 m^3 fino a 9 m^3	Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
6	22	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: con capacità da 0,2 m^3 fino a 10 m^3	---
7	64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 Kw fino a 350 Kw	---
8	84	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto e sino a 50 .	---
9	85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti sino a 150 .	---
10	86	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto fino a 50 posti letto.	---
11	87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi con superficie lorda fino a 600 m^2	---
12	91	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 Kw (100.000 kcal) e fino a 350 kW	---
13	92	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche ricovero natanti, ricovero aeromobili con capienza fino a 50.	---
14	94	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri e fino a 32 m.	---
15	95	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, fino a 32 m	---

ALLEGATO

N.	Numero attività riferimento Elenco Allegato al DM 16/02/82	Tipologia Attività	NOTE
1	3 b)	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni) per quantitativi complessivi da 75 Kg fino a 300 kg	Limitato solo al Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
2	4 b)	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi disciolti o liquefatti per capacità complessiva da 0,3 m^3 fino a 5 m^3	Limitato solo al Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
3	15	Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato per capacità geometrica complessiva da 0,5 m^3 fino a 9 m^3	Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
4	16	Deposti e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale per capacità geometrica complessiva da 0,2 m^3 fino a 9 m^3	Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
5	17	Deposti e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diaterimici e simili per capacità superiore ad 1 m^3 fino a 9 m^3	Limitato ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
6	22	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: con capacità da 0,2 m^3 fino a 10 m^3	---
7	64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 Kw fino a 350 Kw	---
8	84	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto e sino a 50 .	---
9	85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti sino a 150 .	---
10	86	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto fino a 50 posti letto.	---
11	87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi con superficie lorda fino a 600 m^2	---
12	91	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 Kw (100.000 kcal) e fino a 350 kW	---
13	92	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche ricovero natanti, ricovero aeromobili con capienza fino a 50.	---
14	94	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri e fino a 32 m.	---
15	95	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, fino a 32 m	---